

Numero
788

sl

0

Bellinzona
21 febbraio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Bundesgasse 3
3003 Berna

Invio per posta elettronica (word e pdf):
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) – Attuazione della mozione Ettlín 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a»

Onorevole Consigliera federale Baume-Schneider,
Gentili Signore e Signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione citata a margine e, dopo attento esame delle modifiche normative proposte e del commento redatto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) lo scorso novembre, vi comunichiamo quanto segue.

1. Premessa

Il 2 giugno 2020, il Parlamento ha accolto la mozione Ettlín 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a», che incarica il Consiglio federale di creare le disposizioni necessarie affinché le persone che in anni precedenti non sono riuscite affatto, o soltanto in parte, a versare contributi al pilastro 3a abbiano la possibilità di farlo successivamente e di dedurre il versamento effettuato dal reddito imponibile (cd. «riscatto 3a»). In virtù della delega di competenze prevista dall'art. 82 cpv. 2 LPP, il Consiglio federale propone, quindi, una modifica dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3).

2. Punti essenziali del progetto

Il progetto di modifica presenta una serie di condizioni e/o limitazioni per la legittimazione del riscatto e la determinazione del potenziale di riscatto, le quali possono essere così riassunte:

- potranno essere compensate soltanto le lacune contributive sorte dopo l'entrata in vigore della modifica dell'Ordinanza e, con i riscatti, si potranno colmare soltanto eventuali lacune sorte nei dieci anni civili precedenti la richiesta di riscatto;

- i riscatti potranno avere luogo solo se durante il medesimo anno sarà versata l'integralità del contributo ordinario (natura cd. "sussidiaria" del riscatto rispetto al contributo ordinario);
- i riscatti saranno possibili retroattivamente soltanto per anni di contribuzione in cui l'intestatario della previdenza ha adempiuto i requisiti per il versamento di contributi al pilastro 3a (i.e. reddito lavorativo soggetto all'AVS);
- si potrà effettuare un riscatto ogni anno, ma al massimo fino all'importo della cd. «piccola deduzione» (art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3; ad es. 2024: CHF 7'056.--). Suddetta limitazione vale anche per coloro che non dispongono di un 2° pilastro e, quindi, hanno ordinariamente diritto alla cd. «grande deduzione» (art. 7 cpv. 1 lett. b OPP3). Chiaramente, il versamento effettivo non potrà superare il potenziale di riscatto, che viene calcolato sommando le lacune contributive riscattabili degli ultimi dieci anni;
- la lacuna contributiva di un determinato anno non potrà essere compensata con riscatti ripartiti su più anni, anche qualora tale lacuna superasse l'importo limite di CHF 7'056.-- (trattandosi ad es. di un indipendente con importo massimo deducibile superiore alla predetta cifra). Se per esempio l'intestatario della previdenza desidera compensare una lacuna sorta nel 2025, non lo potrà fare ripartendo il riscatto sugli anni 2026, 2027 e 2028. La possibilità di colmare più lacune contributive, relative a più periodi fiscali, mediante un unico riscatto non è per contro esclusa (ad es. lacune 2025, 2026 e 2027 compensate con un riscatto nel 2028);
- i riscatti saranno possibili soltanto fino al momento della riscossione di una prestazione di vecchiaia della previdenza individuale vincolata o, nel caso di una polizza assicurativa, fino a quando la medesima diverrà esigibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OPP3.

3. Osservazioni e/o criticità

Ci teniamo innanzitutto a osservare che le numerose condizioni proposte dal progetto vanno accolte di principio positivamente in quanto limitano adeguatamente le possibilità in ambito di pianificazioni fiscali. Particolarmente adeguate risultano segnatamente (1) la scelta di limitare il riscatto annuale, fiscalmente deducibile, alla cd. "piccola deduzione", (2) l'impossibilità di ripartire il riscatto di una lacuna su più periodi fiscali e (3) il divieto di procedere con un riscatto se già si percepisce una prestazione della previdenza individuale vincolata.

Tuttavia è importante evidenziare che l'onere di controllo in capo alle autorità fiscali aumenterà inevitabilmente poiché le attestazioni redatte dagli istituti previdenziali non saranno sufficienti per determinare la legittimità delle deduzioni fiscali. In particolare, gli istituti non sono normalmente a conoscenza dei rapporti previdenziali che gli assicurati hanno presso altri istituti e dei contributi versati, nonché dei riscatti eventualmente effettuati dagli stessi presso i medesimi. Inoltre, le autorità fiscali potrebbero ritrovarsi nella situazione di dover richiedere suddette informazioni ad altri Cantoni, per via di un cambio di domicilio fiscale del contribuente, con il rischio di ritardare le procedure di accertamento.

Da un punto di vista finanziario, si rileva come secondo il commento redatto dall'UFAS, il progetto di modifica comporterà una diminuzione del gettito dell'imposta federale diretta compreso tra 100 e 150 milioni di franchi all'anno, di cui il 21,2% sarà a carico dei Cantoni. La diminuzione del gettito per Cantoni e Comuni viene stimato, approssimativamente, tra 200 e 450 milioni di franchi. Si tratta pertanto di cifre piuttosto consistenti.

Parimenti, si nutrono alcune perplessità rispetto alla reale efficacia della misura. Nel suo parere del 14.08.2019 (prima risposta alla mozione Ettlín), il Consiglio federale ha messo in luce come solo un terzo dei titolari di un conto 3a, ovvero circa il 13% di tutti i contribuenti, era in grado nel 2015 di versare l'importo massimo deducibile per la previdenza individuale vincolata. La cerchia di contribuenti che potrà concretamente effettuare dei riscatti e beneficiare quindi della modifica normativa appare pertanto piuttosto limitata.

4. Conclusioni

Il Consiglio di Stato accoglie positivamente gli sforzi per limitare le possibilità di riscatto nella previdenza individuale vincolata. Indubbiamente, se confrontato con la mozione inizialmente avanzata, il progetto di modifica tiene debitamente conto di una serie di problematiche di natura fiscale, legate alle possibilità di pianificazione che l'introduzione del riscatto potrebbe generare.

Ciò nonostante, alla luce dei costi che tale modifica comporterà – da un lato, la perdita di gettito fiscale, dall'altra l'aumento degli oneri amministrativi in capo alle autorità fiscali – ci si interroga sulla reale necessità dell'introduzione della possibilità di riscatto nel 3a.


Sebbene vi siano indubbiamente delle preoccupazioni all'interno della popolazione rispetto alla pensione e, in particolare, ai redditi con i quali far fronte alla medesima, si nutrono inoltre delle perplessità sull'adeguatezza del riscatto nel 3a quale strumento per mitigare tali criticità. Il rischio concreto è che tale modifica vada a vantaggio di quei contribuenti che già oggi dispongono di una buona copertura previdenziale complessiva (1°, 2° e 3° pilastro).

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet